



N.
Data

14
06/07/2026

ORDINANZA SINDACALE Settore Urbanistica e Ambiente

OGGETTO: **ORDINANZA SINDACALE - ADEMPIMENTI PER LA SCHERMATURA ED IL MANTENIMENTO TEMPORANEO SU SUOLO PUBBLICO DEI CONTENITORI PER R.S.U.**

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE questo Comune ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili raccolti nel proprio territorio comunale, in base alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale;

CHE a decorrere dal mese di giugno 2010 in questo Comune è stato dato avvio alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, col sistema cosiddetto "porta a porta".

CHE con decreto del Commissario ad acta n. 2 del 09.10.2015 è stato approvato il progetto relativo al servizio pubblico di igiene urbana nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n.11/LE, cui appartiene anche questo Comune, che prevede la raccolta di tutti i rifiuti differenziati, compresa la frazione organica, col sistema di prelievo domiciliare cd. "porta a porta" sull'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che le norme di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto del Servizio pubblico di Igiene Urbana nell'Ambito di Raccolta Ottimale ARO 11 prevedono, per tutte le utenze NON-domestiche (attività destinate alla produzione e/o vendita di beni o servizi e a tutti quei locali non adibiti a civile abitazione quali, ad es. campeggi, stabilimenti balneari, alberghi, agenzie, uffici, studi professionali, ristoranti, bar, attività artigianali, supermercati, negozi, ecc. ...), la consegna da parte del Comune di contenitori cosiddetti "carrellati" (da 240 lt o 360 lt) i quali devono essere custoditi all'interno di spazi propri e posizionati sugli antistanti marciapiedi e/o spazi pubblici o ad uso pubblico solo nel rispetto degli orari stabiliti e dei calendari settimanali di raccolta previsti e, terminate le operazioni di svuotamento, riposizionati all'interno di ciascuna attività; limitandone l'uso ai pedoni e ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, danneggiando, altresì, la rete della pubblica illuminazione e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

PRESO ATTO:

CHE molte utenze NON-domestiche, particolarmente quelle adibite a ristorazione e collocate nel centro urbano, esercitano la propria attività all'interno di locali di piccola dimensione ed hanno quindi difficoltà a conciliare il rispetto delle corrette norme di igiene all'interno dei locali con il posizionamento dei carrellati;

CHE in ogni caso anche il posizionamento dei carrellati su suolo pubblico per lo svuotamento li rende accessibili e fruibili in maniera indiscriminata da chiunque, con la conseguenza che ciascuno di essi viene spesso utilizzato in maniera impropria per conferire qualsivoglia tipologia di rifiuto, spesso in maniera indifferenziata;

CHE in altri casi le aree pubbliche occupate dai carrellati diventano "punti di riferimento" per abbandoni abusivi ed incontrollati di buste di rifiuti;

CHE oltre ad attivare puntuali controlli per scongiurare una gestione scorretta dei contenitori per rifiuti posizionati per lo svuotamento su suolo pubblico è necessario, per il decoro urbano e la tutela dell'igiene pubblica, ricorrere ad un'ordinanza che regoli l'utilizzo dei carrellati, ne impedisca l'uso improprio e garantisca anche il mantenimento di un'immagine decorosa dello spazio pubblico;

CONSIDERATO

CHE nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. a tutela dell'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

CHE alla luce delle norme sopra richiamate il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione qualora vengano lese le regole sociali di un'ordinata, civile e serena convivenza che devono trovare disciplina nell'ambito della tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza urbana;

PRESO ATTO che, in virtù di tale circostanza si rende necessario concedere alle sole utenze NON-domestiche (pubblici esercizi, attività commerciali, di ristorazione, ecc...) con "*superficie di somministrazione interna*" inferiore a 110 mq, la possibilità di posizionare, in maniera permanente e gratuita – per l'intero arco della giornata – i propri contenitori "carrellati" sul marciapiede o area pubblica antistante/in prossimità dell'accesso alle strutture nelle quali esercitano le rispettive attività, sullo stesso lato stradale, nella fascia corrispondente allo sviluppo del prospetto del locale, a patto di garantire la loro "schermature" con elementi mobili "frangi-vista", di dimensioni tali da mascherare i contenitori per rifiuti in conformità a specifiche prescrizioni;

VISTI :

- l'articolo 50 del T.U. Sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lvo 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze attribuite al Sindaco;
- il D.Lgs. 152/06 recante Norme in materia Ambientale;

ORDINA

- alle utenze NON-domestiche appartenenti alla categoria dei pubblici esercizi e delle attività di ristorazione per le quali la gestione dei contenitori per rifiuti non consenta di garantire il rispetto delle norme igieniche perché aventi superficie di somministrazione/vendita interna (con esclusione quindi di zone cottura e servizi igienici) inferiore a 100 mq o perché aventi superficie di somministrazione/vendita interna superiore a 100 mq, ma con dimostrata impossibilità di realizzare all'interno un vano porta-rifiuti con affaccio su aree esterne o comunque dotato di finestre, di posizionare i contenitori per rifiuti sul marciapiede o area pubblica antistante/in prossimità dell'accesso alle strutture nelle quali esercitano le rispettive attività, sullo stesso lato stradale, nella fascia corrispondente allo sviluppo del prospetto del locale;
- il posizionamento dei carrellati è soggetto rigorosamente alle seguenti regole:

E' fatto divieto di posizionare le strutture in spazi che impediscano o limitino il passaggio in sicurezza di tutti i pedoni, anche con capacità motorie limitate, e quindi sui marciapiedi sui quali saranno collocati i bidoni bisognerà assicurare una larghezza minima di 0,70 m (passaggio di carrozzina);

E' fatto divieto di posizionare le strutture ove vige un divieto di sosta, a meno di 5,00 m dalle intersezioni stradali, sulle corsie di marcia dei veicoli, sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza di fermate dei mezzi di trasporto pubblico o passi carrabili;

La localizzazione delle strutture non dovrà impedire le manovre di entrata o uscita dagli stalli di sosta autorizzati;

- i carrellati dovranno essere schermati con elementi mobili “frangi-vista”, di dimensioni tali da mascherare i contenitori per rifiuti e realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
 - la struttura di mascheramento deve configurarsi come un contenitore per i carrellati, aperto sul fondo per consentire il regolare deflusso nelle acque piovane e con elemento di copertura e pannello frontale apribili;
 - la struttura di mascheramento dei carrellati dovrà avere la finitura ed il colore coordinati con quello utilizzato per la struttura esterna al locale del tipo “*dehor*” ove presente, ovvero finitura in legno naturale con verniciatura trasparente oppure ancora verniciata in uno dei colori nella gamma dal bianco al panna;
 - la struttura di mascheramento dei carrellati dovrà avere una struttura in legno o ferro rivestito con doghe in legno, con uno spazio tra esse non superiore a 5 cm, con dimensioni proporzionate al numero dei bidoni da mascherare, tenendo conto che il singolo bidone con capacità da 240 L, in dotazione nel Comune di Taviano, ha larghezza 67/75 cm, profondità 80/90 cm, altezza 115/120 cm;
 - la struttura di mascheramento dei carrellati dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire sia il contenimento in sicurezza dei carrellati che la manovrabilità degli stessi per le operazioni di riempimento/svuotamento e lavaggio;

- se la struttura di mascheramento riguarda più di un singolo bidone, essa dovrà:
 - contenerli in una struttura unica o in strutture singole fissate tra loro;
 - essere facilmente rimovibile, semplicemente appoggiata e mai fissata al suolo o ai muri dei prospetti degli edifici;
 - consentire la manovrabilità per le operazioni necessarie alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti
 - avere uno o più sportelli frontali, a seconda del numero di bidoni contenuti;
 - avere uno o più sportelli superiori, a seconda del numero di bidoni contenuti;
 - consentire le operazioni di pulizia del sito;
 - non avere scritte pubblicitarie o marchi di aziende, come locandine pubblicitarie o adesivi di qualsiasi tipo;
 - riportare il nome dell’esercizio di riferimento, al fine di identificarne la proprietà, su una delle facce laterali, in uno spazio di dimensioni non superiori a 15 cm in orizzontale e 10 in verticale di colore nelle tonalità del seppia con una gradazione di scuro tale da consentire la lettura in contrasto sullo sfondo più chiaro della struttura;

- il titolare dell’esercizio che si avvale dell’uso dello spazio pubblico per il posizionamento della struttura di mascheramento dei bidoni rimarrà responsabile della pulizia giornaliera del luogo di installazione, da effettuare una o più volte al giorno in caso di necessità, per una superficie corrispondente all’impronta della struttura incrementata di due metri per lato, indipendentemente dai tempi e dai giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via/piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana;

- il titolare dell’esercizio che si avvale dell’uso dello spazio pubblico per il posizionamento della struttura di mascheramento dei bidoni dovrà provvedere alla rimozione giornaliera dei rifiuti (provenienti da somministrazione di alimenti e bevande o altro) o materiale in genere depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio non inferiore a 5 m dall’ingresso dell’attività ed indipendentemente dai tempi e giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana;

- l’occupazione di suolo pubblico connessa alla installazione delle strutture è subordinata alla preventiva acquisizione del relativo titolo concessorio rilasciato dalla sezione SUAP di questo Ente a

cui va inoltrata la relativa richiesta comprensiva di planimetria attestante il rispetto delle condizioni di cui alla presente ordinanza;

- qualsiasi infrazione accertata, quale, ad esempio, la collocazione difforme dai divieti di cui al punto b) della presente, la mancata pulizia dell'area e della struttura di schermatura, l'abbandono di rifiuti all'interno delle aree di occupazione o la mancata differenziazione dei rifiuti rilevata e documentata dagli organi di controllo competenti, è elemento sufficiente per revocare, in ogni momento, la possibilità di occupare il suolo pubblico e per irrogare le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia;

DISPONE

- La Forza Pubblica e l'Ufficio di Polizia Locale sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.
- A carico dei trasgressori al disposto della presente Ordinanza saranno comminate sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, da € 25,82 ad € 258,23 per ogni infrazione.
- Si richiamano i regolamenti in vigore in materia;
- La trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e competenza, al S.U.A.P. di questo Comune, al RTI Gial Srl-Colombo Biagio Srl, al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, al locale Comando di P.L., al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. LE.

Avverso la presente ordinanza è possibile inoltrare ricorso al T.A.R. di Puglia - Sez. di Lecce - entro i 60 gg. successivi alla sua regolare notifica ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 gg. decorrenti dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale il 06 luglio 2026

Il Sindaco

Giuseppe Francesco PELLEGRINO

Sindaco

PELLEGRINO GIUSEPPE FRANCESCO / Namirial

S.p.A./02046570426

(atto firmato digitalmente)